

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Seduta del 27/06/2018

Esame del ricorso n. 0824645/2017 del 27/06/2017

proposto da GAZZANO MARCO MARIA

nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Seduta del 27/06/2018

FATTO

1) La controversia ha ad oggetto la corrispondenza tra il TAEG previsto nel contratto di finanziamento intercorrente tra le parti e quello effettivo; la parte ricorrente contesta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG del premio della polizza connessa al contratto (e chiede pertanto che il finanziamento venga ricalcolato ai sensi dell'art. 117, comma 6 del TUB).

2) In particolare, in data 13/06/2014 il ricorrente ha stipulato con la resistente un prestito personale per un importo di € 34.704,00 da rimborsare con 108 rate mensili di € 499,60 ciascuna. Il finanziamento presentava i seguenti costi: euro 15.958,80 a titolo di interessi dell'operazione calcolati sulla rata base e inclusi nel calcolo del TAEG, ed euro 3.294,00 a titolo di premio assicurativo (facoltativo). successivamente, in data 5/07/2015, il ricorrente decideva di estinguere anticipatamente il proprio contratto di finanziamento in corrispondenza della tredicesima rata rimborsando l'importo di € 32.163,80.

3) A seguito dell'estinzione del finanziamento, il ricorrente avanzava reclamo, chiedendo il ricalcolo del TAEG per violazione dell'articolo 121 TUB ai sensi dell'articolo 117, comma 6; sostiene che nel calcolo del TAEG non sono stati inclusi i costi assicurativi e che inserendoli il TAEG si ragguaglierebbe al 12,86226% contro quanto pubblicato in contratto, 9,23%. Infatti, il ricorrente evidenzia come già il Collegio di Coordinamento abbia ritenuto legittima in alcune pronunce (segnatamente la 1430/2016, 5921/2016, 7290/2016) la richiesta di nullità del contratto, considerando che le polizze di "credit protection",

proposte contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, debbano essere incluse nel TAEG.

4) L'intermediario, costituendosi, ha eccepito *in primis* la genericità ed indeterminatezza del ricorso, in quanto il ricorrente, nel prospettare la difformità del TAEG dichiarato dal TAEG effettivo non specifica da dove deriverebbero tali difformità, lamentando "genericamente presunti scostamenti legati alla presenza di polizze assicurative", né prova il fondamento della sua richiesta. Nel merito, sostiene che il premio assicurativo della polizza "Come Voglio" è stato correttamente escluso dal calcolo del TAEG in quanto si tratta di polizza facoltativa.

5) Secondo l'intermediario non si può ravvisare alcun collegamento negoziale tra i due rapporti, aventi soggetti diversi (l'assicurazione), cause diverse, funzioni economico – giuridiche diverse.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Infatti, proprio di recente è intervenuta sul punto la Decisione del Collegio di Coordinamento (v. dec. n. 12832 dell'8 giugno 2018) che ha chiarito gli aspetti più rilevanti nella risoluzione delle controversie relative ad un' "erronea" indicazione del TAEG (alla luce di quanto emerge nel caso di specie non vi sono ragioni per distaccarsi da quanto rilevato nella decisione del Coll. Coordinamento appena richiamata, e per non farne proprie le *rationes decidendi*).

Come emerge chiaramente dalle norme, l'apparato rimediabile previsto in tema di credito al consumo è articolato e prevede sicuramente, in caso di mancanza di informazioni (persino nell'ipotesi in cui tali mancanze si manifestino solo in fase precontrattuale), rimedi invalidativi. Si pensi alle conseguenze derivanti proprio dal non corretto inserimento di voci di costo nel TAEG pubblicizzato in cui, per l'appunto, ciò che rileva è che il TAEG non offra un'informazione corretta al consumatore o all'ipotesi in cui il TAEG manchi. In nessuna di queste ipotesi il rimedio è meramente risarcitorio. Da ciò discende che, anche ammesso che si possa accettare una distinzione generale di sistema fra regole di validità e regole di condotta, le prime legate a clausole di contenuto e le altre a clausole di informazioni, e sempre ammesso che tale distinzione possa operare anche nel settore dei contratti bancari, una siffatta ripartizione certamente non possa essere invocata con riferimento alla disciplina del credito al consumo. Il nuovo corso giurisprudenziale appare, dunque, in ogni caso non rilevante ai fini della soluzione della questione sottoposta all'attenzione di questo Collegio, che riguarda esclusivamente la disciplina sul credito al consumo.

Sotto questo profilo, dunque, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già affermato nella decisione n. 1430 del 18 Febbraio 2016, e cioè che non appare convincente: "la visione separata e autonoma dei commi 6 e 7 dell'art.125 bis TUB e l'enfaticizzazione della distinzione tra nullità della clausola contrattuale relativa al costo non incluso (o non correttamente incluso) nel TAEG e nullità della clausola relativa al TAEG non inclusiva del costo medesimo. I commi 6 e 7 sono rappresentativi della medesima regola per la quale alcuni costi (nella specie i premi di polizze assicurative obbligatorie), se fanno giuridicamente parte integrante del costo complessivo del credito, devono essere necessariamente inseriti nel TAEG in modo che il cliente consumatore possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato e orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante. La violazione di tale regola ha il suo pendant indefettibile nella circostanza che tali costi, non venendo inclusi nel TAEG, sono maliziosamente, o semplicemente per errore di diritto, indicati separatamente nel contratto quasi che fossero delle voci di costo facoltative. Si tratta in realtà di due facce della stessa medaglia. E la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé



considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo ("il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto"). Non a caso il comma 7, richiamando proprio i casi, previsti nel comma 6, in cui cioè nel contratto è indicato un costo che illegittimamente non è stato incluso nel TAEG (assenza) ovvero che vi è stato incluso in modo scorretto, parla rispettivamente di assenza o di nullità delle "relative" clausole e dispone che per ciò stesso il TAEG equivalga al tasso nominale dei BOT. Diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi ad una vera e propria aporia: considerare in pari tempo nulla la clausola che prevede un costo che per legge doveva essere incluso nel TAEG e valida la clausola del TAEG che illegittimamente non lo ha previsto. Pertanto, considerando che analoga conseguenza ortopedica era applicabile per i consumatori ... in virtù di quanto previsto dall'art.124 comma 5 allora vigente ... discende da quanto detto che ... la nullità della controversa clausola relativa al TAEG deve comportare, così come richiesto dal ricorrente, l'applicazione del tasso legale sostitutivo".

A ciò si aggiunga che l'art. 117 del TUB collega espressamente il rimedio sostitutivo, di cui al settimo comma, alla nullità delle clausole di cui al sesto comma. Segno che, anche in un contesto più ampio rispetto a quello della tutela del consumatore, il meccanismo nullità/sostituzione è quello preferito dal legislatore del TUB in caso rappresentazione non precisa delle condizioni al cliente.

Pertanto, alla luce delle risultanze documentali di cui si è dato atto in premessa, questo Collegio ribadisce quanto già affermato nel 2016 e cioè che: nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo. Con riferimento a tale ipotesi il comma 7 dell'art. 125 – bis del TUB prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo. Dunque, il Collegio, accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto stipulato nel giugno 2014, ritiene che l'intermediario debba rideterminare il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – apparendo contrario a normativa il mancato inserimento del costo delle polizze all'interno del TAEG contrattuale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

D'ARGENIO POLIZZI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

avv. Augusto D'Argenio
avv. Andrea Polizzi
avv. Matteo Massimo D'Argenio
avv. Roberto Pirota
avv. Federica Borioli
avv. Alessandra Lucchini
avv. Laura Troiano
avv. Lucia Buraggi
avv. Anna Teresa Memola
avv. Claudia Spriano
dott. Erik Haxho
dott. Umberto Verri
dott. Federico Cappellini
dott.ssa Claudia Comi

Milano, 17 settembre 2018

Tramite PEC

Spettabile
RDQ Consulting s.r.l.
LATINA

Tramite PEC

p.c. Spettabile Arbitro Bancario Finanziario
Collegio di ROMA

Adempimento decisione del Collegio di Roma n. 15220 del 12.07.2018 su ricorso presentato dal signor Gazzano Marco Maria

Spettabile RDQ Consulting,

quale procuratore generale alle liti di Findomestic Banca S.p.A. (per brevità "la Banca"), in forza di procura generale rilasciata il 14.10.2015 a rogito del notaio Michele Santoro (Rep. 84341- Fasc. 14640) qui allegata (All. A), Vi rappresento quanto segue.

La decisione richiamata in oggetto non viene ritenuta condivisibile dalla Banca, la quale si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per sottoporre la vertenza ad un vaglio giurisdizionale che veda accertata e dichiarata la correttezza del suo operato e delle condizioni economiche praticate al signor Gazzano nell'ambito del prestito personale n. 20168577075012 (All.ti B e C). È infatti ferma convinzione di Findomestic Banca che il premio assicurativo, in quanto elemento meramente eventuale e (difatti) rimesso alla libera scelta (del tutto facoltativa) del cliente se assicurarsi o meno, non possa e non debba essere incluso nel conteggio del TAEG, in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

Fermo quanto sopra, Findomestic Banca, per rispetto verso l'Istituzione arbitrale ed in attesa dell'esito del giudizio di merito, ha ricalcolato il "nuovo" piano di ammortamento del citato prestito.

Sede operativa: Milano 20155 - Via G. Arimondi, 33 - tel. 02.55196161 - 02.39258281 - fax 02.54010606
Sede legale e amministrativa: Busto Arsizio 21052 - Via G. Pergolesi, 2 - C.F./P.I. 01501820128 - www.sldpa.it

In corrispondenza ufficiale con DBG - 75008 Paris - 65, rue du Rocher - www.dbg-legal.com

D'ARGENIO POLIZZI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Orbene, applicando al finanziamento dedotto il tasso di cui all'art 125 bis comma 6 e 7 del T.U.B., secondo quanto deciso dal Collegio ABF di Roma, mutano di conseguenza gli importi delle rate mensili di rimborso.

Ciò posto, nell'ambito del rapporto dedotto rilevo come

- ad oggi, in base al piano di rimborso originario (cfr. All. C), sono state rimborsate dal signor Gazzano n. 34 rate mensili da € 499,60 ciascuna (le rate di agosto 2016, novembre 2016, dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017 e aprile 2017 sono di importo superiore in quanto comprensive anche delle indennità di ritardo di volta in volta applicate; mentre la voce "riporto" non rappresenta un reale pagamento bensì una mera regolarizzazione contabile al fine di evitare al signor Gazzano gli effetti negativi derivanti dal ritardato pagamento delle rate) per un importo complessivo di € 17.234,92, così come risulta dall'estratto conto riepilogativo del rapporto (All. D);
- il signor Gazzano, in base al piano di ammortamento originario, fino alla 34^a rata ha quindi versato a titolo di interessi complessivi € 7.847,77 (cfr. All. C);
- in base al ricalcolo del "nuovo" piano di ammortamento (All. E), il signor Gazzano fino alla 34^a rata avrebbe invece dovuto corrispondere a titolo d'interessi il minor importo di € 412,71.

Tenuto conto di quanto sopra, Findomestic Banca, nell'ambito del rapporto dedotto, rimborsa quindi al Vostro cliente - nell'ottica sopra precisata - l'importo di € 7.435,06 (= € 7.847,77 - € 412,71), oltre € 52,39 di interessi legali da ogni singolo incasso sull'eccedenza percepita, e così per complessivi € 7.487,45 (= € 7.435,06 + € 52,39) nonché € 20,00 di spese di procedura, con n. 2 assegni circolari intestati a Gazzano Marco Maria: uno di € 7.487,45 e uno di € 20,00, che saranno inviati a stretto giro presso la vostra sede in Latina.

Infine, faccio presente come il Vostro cliente deve ancora versare a Findomestic Banca, ad estinzione del prestito dedotto, il residuo importo di € 21.545,40 (n. 60 rate residue x € 359,09). Tale somma, dovrà pertanto essere pagata dal signor Gazzano - che sarà contattato a breve da Findomestic Banca per definire gli aspetti operativi - secondo le condizioni contrattuali ed alle scadenze di cui al "nuovo" piano d'ammortamento.

La presente non ha valore di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., bensì di mero adeguamento spontaneo alla decisione richiamata in oggetto, fatto salvo il diritto della Banca a ripetere quanto "temporaneamente" versato in favore del signor Gazzano in caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e di esito a sé favorevole del relativo procedimento.

Vi informo, infine, che Findomestic Banca ha provveduto al versamento dell'importo di € 200,00 in favore di Banca d'Italia.

Distinti saluti

Avv. Matteo Massimo D'Argenio

All.ti: c.s.

Vi prego di comunicarmi, possibilmente entro domani mattina 14 settembre, se il signore intende o meno accettare tale proposta (resta inteso che Findomestic rimborsa comunque al signor Gazzano € 20,00 di costi della procedura).

In caso affermativo, sarà mia cura redigere il testo dell'accordo che, una volta sottoscritto dalle parti, invierò via PEC al Collegio di Roma.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti

Federica Borioli

Firenze, li 20 settembre 2018

Egr. Sig.
Gazzano Marco Maria
C/O RDQ Consulting s.r.l.
Via Isonzo Snc c/o CC L'Orologio
04100 Latina (LT)

E p.c. Arbitro Bancario Finanziario
Segreteria Tecnica di Roma

Pec: rdqconsulting@legalmail.it

Oggetto: Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario a Suo nome - comunicazione di esecuzione della decisione n. 15220/18 del 12/07/2018.

Ad integrazione della pec inviata in data 17/09/2018 dal nostro legale, con riferimento alla decisione in oggetto si fornisce, in allegato, assegno di € 7.487,45 e di € 20,00 emesso a Suo favore.

L'importo sopra indicato tiene conto di € 7.435,06 come dovuto in seguito a decisione ABF, € 52,39 a titolo di interessi legali e di € 20,00 da Lei versati per la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Precisiamo inoltre di aver provveduto al pagamento dell'importo di € 200,00 in favore del Collegio Arbitrale come contributo per le spese di procedura.

A disposizione per eventuali approfondimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


Findomestic Banca Spa

1005-8
03298-7

FIRENZE il 20/09/2018 euro *****7.487 45*

 **BNL**
GRUPPO BNP PARIBAS

NON TRASFERIBILE
Pagherà a vista per questo assegno circolare

VALE FINO A 20 MILA EURO

euro ** SETTEMILAQUATTROCENTOTTANTASETTE/45 *****

a GAZZANO MARCO MARIA

3700159739-03 Decimo di Migliaia VALE FINO A EURO Migliaia BNL pA
3700159739 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3700159739 1.00503298 99999999

Associata ABI Associazione Bancaria Italiana